NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 7

Limiti di ammissibilità ed esclusioni in relazione a successivi concorsi in magistratura

Coloro che sono stati dichiarati non idonei per tre volte in concorsi per l'ammissione in magistratura non possono essere ammessi ad altri concorsi in magistratura. Agli effetti dell'ammissibilita' ad ulteriori concorsi, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneita'. Il Consiglio superiore della magistratura, sentito l'interessato, puo' escludere da uno o piu' successivi concorsi chi, durante lo svolgimento delle prove scritte di un concorso, e' stato espulso per comportamenti fraudolenti, diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non consentite, o per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.

Versione in vigore dal 14 maggio 2006, non più in vigore dal 21 aprile 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Capo	I — Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e tirocinio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-160-2006/art-7-limiti-di-ammissibilita-ed-esclusioni-in-relazione-a-successivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it